




Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 3423

Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese per una cooperazione bilaterale rafforzata

N. 440 – 4 maggio 2022



Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 3423

Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica
francese per una cooperazione bilaterale rafforzata

N. 440 – 4 maggio 2022

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

INDICE

PREMESSA.....	- 3 -
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI	- 3 -

Informazioni sul provvedimento

A.C.	3423
Titolo:	Ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese per una cooperazione bilaterale rafforzata, fatto a Roma il 26 novembre 2021
Iniziativa:	governativa
Iter al Senato:	no
Relatrice per la	Quartapelle Procopio
Commissione di merito:	
Gruppo:	PD
Commissione competente:	III Commissione (Affari esteri)

PREMESSA

Il disegno di legge in esame autorizza la ratifica e l'esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese per una cooperazione bilaterale rafforzata, fatto a Roma il 26 novembre 2021.

Ai sensi dell'articolo 11 del Trattato, gli obiettivi della cooperazione italo-francese sono precisati in un programma di lavoro esaminato periodicamente che, ove necessario, è adattato agli obiettivi fissati di comune accordo.

Il programma di lavoro è riportato in allegato alla relazione illustrativa del disegno di legge di ratifica in esame.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica.

Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti delle disposizioni dell'Accordo che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica (vedi tabella). Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

DISPOSIZIONI DEL TRATTATO CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI	ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA
Il Trattato impegna le Parti a sviluppare il coordinamento tra di loro e a favorire la sinergia tra le rispettive azioni a livello internazionale, anche attraverso meccanismi stabili di consultazioni rafforzate (articolo 1). In questo ambito si organizzeranno regolari consultazioni dei rispettivi Ministeri degli affari esteri (a livello dei Segretari generali, dei Direttori politici e dei Direttori responsabili per gli affari europei, per gli affari	La relazione tecnica afferma che per l'applicazione del Trattato in esame <u>non risultano aspetti che possano implicare oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato, dal momento che le forme strutturate di consultazioni che il Trattato istituisce, essendo previste ai massimi livelli politici, saranno realizzate con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.</u>

DISPOSIZIONI DEL TRATTATO CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI	ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA
<p>globali e per le diverse aree geografiche del mondo), forme di cooperazione strutturata tra le rispettive missioni diplomatiche in Paesi terzi e presso le principali organizzazioni internazionali, nonché iniziative di formazione congiunta per i diplomatici italiani e francesi.</p> <p>Nel quadro dei comuni sforzi volti al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale sono previsti i seguenti impegni (articolo 2):</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ promozione, cooperazione e scambi sia tra le proprie Forze armate, sia sui materiali di difesa e sulle attrezzature, nonché sviluppo di sinergie sul piano delle capacità e su quello operativo; ▪ consultazioni regolari sulle questioni trattate dall'Unione europea e dall'Alleanza atlantica per il coordinamento ove possibile delle rispettive posizioni; ▪ la cooperazione nel settore dell'accrescimento di capacità d'interesse comune; ▪ il rafforzamento della cooperazione tra le rispettive industrie di difesa e sicurezza; ▪ il rafforzamento dello scambio di personale militare nonché le attività nell'ambito della formazione e dell'addestramento nei settori della sicurezza e della difesa; ▪ la facilitazione del transito e dello stazionamento delle Forze armate dell'altra Parte sul proprio territorio. <p>Sono previste consultazioni regolari tra le Parti in vista del raggiungimento di posizioni comuni nelle questioni europee di interesse di entrambe (in particolare nei principali settori della politica economica europea) e iniziative congiunte per una maggiore partecipazione dei cittadini al processo decisionale europeo, sempre nell'ottica del rafforzamento delle Istituzioni europee e della difesa dei valori fondanti del progetto europeo (articolo 3).</p> <p>Si prevede il rafforzamento della cooperazione tra le Parti per una riforma della politica migratoria e d'asilo europea per la prevenzione e il contrasto delle minacce criminali transnazionali, in materia di protezione civile e tra le rispettive amministrazioni giudiziarie, e un coordinamento costante nel settore dell'assistenza giudiziaria in materia penale della consegna di persone. A tali fini, sono previsti incontri sia tra magistrati e operatori del diritto, sia tra rappresentanti delle rispettive Forze di polizia. Inoltre, si prevede la costituzione di un'unità operativa italo-francese nel quadro della cooperazione tra le rispettive Forze di polizia (articolo 4).</p> <p>Le Parti si impegnano a investimenti reciproci, collaborazioni industriali bilaterali e alla</p>	<p>Per le iniziative menzionate nel Trattato nei vari settori oggetto di cooperazione rafforzata, si evidenzia che esse hanno carattere meramente programmatico e pertanto non ne deriveranno nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato e per la finanza pubblica.</p> <p>Per quanto concerne le iniziative che prevedono scambio di personale a vario titolo (articoli 1, 2, 4, 5, 8, 9, 10 e 11), la RT specifica che esse avverranno nell'ambito delle iniziative bilaterali e multilaterali già previste a legislazione vigente dalle Amministrazioni interessate nell'ambito dei propri compiti istituzionali nel campo delle relazioni internazionali utilizzando le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili già destinate alle attività finalizzate all'adempimento di tali compiti a legislazione vigente.</p>

DISPOSIZIONI DEL TRATTATO CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI	ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA
<p>cooperazione nei settori strategici per il rafforzamento della transizione digitale europea. A tal fine, si istituisce un Foro di consultazione tra i Ministeri competenti per l'economia, le finanze e lo sviluppo economico, da riunire con cadenza annuale a livello ministeriale onde (articolo 5).</p> <p>Vengono indicati obiettivi riconducibili allo sviluppo sociale e inclusivo e a quello sostenibile: protezione del clima e riduzione delle emissioni prodotte dai trasporti, l'impegno a fare del Mediterraneo un mare pulito, la resilienza del sistema agricolo e agro-alimentare, la protezione e la promozione delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche registrate nell'Unione europea (articolo 6).</p> <p>Le Parti promuovono la cooperazione a livello industriale, scientifico e tecnologico per rafforzare la competitività dell'industria spaziale dei due Paesi, compresa quella concernente l'accesso allo spazio (articolo 7).</p> <p>Si prevede l'impegno a favorire la mobilità tra i due Stati negli ambiti dell'istruzione e della formazione, della ricerca e dell'innovazione. Si prevede altresì di favorire la diffusione e il reciproco apprendimento delle rispettive lingue, per una cooperazione sempre più stretta tra i rispettivi sistemi di istruzione, il rafforzamento della collaborazione universitaria, nonché i rapporti di collaborazione tra le grandi infrastrutture di ricerca e nell'innovazione (articolo 8).</p> <p>Oltre all'organizzazione di un Consiglio francoitaliano della gioventù a margine della Commissione mista prevista dall'Accordo culturale bilaterale italo-francese del 1949, viene istituito il Servizio civile italofrancese come programma di volontariato eventualmente collegato al Corpo europeo di solidarietà (articolo 9). Inoltre, viene istituito il Comitato di cooperazione frontiera, presieduto dai Ministri competenti delle due Parti, che riunirà rappresentanti delle autorità locali, delle collettività frontaliere, degli organismi di cooperazione competenti, dei parlamentari e delle amministrazioni centrali. Il Comitato si riunisce almeno una volta l'anno (articolo 10).</p> <p>Infine, si riconosce un ruolo di coordinamento e impulso al vertice intergovernativo da tenersi annualmente e istituisce un Comitato strategico paritetico, al livello dei Segretari generali dei due Ministeri degli affari esteri, incaricato dell'attuazione del Trattato e del programma di lavoro, che sarà aggiornato annualmente in occasione dei vertici intergovernativi. Più specificamente, ai sensi del paragrafo 2, il programma di lavoro permette di precisare gli obiettivi delle forme di cooperazione bilaterale previste dal Trattato. Il programma è oggetto di un esame periodico e, ove necessario, è</p>	

DISPOSIZIONI DEL TRATTATO CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI	ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA
adattato senza ritardo agli obiettivi fissati di comune accordo (articolo 11).	

DISPOSIZIONI DEL DISEGNO DI LEGGE DI RATIFICA CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI	ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA
Articolo 3: dispone che dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato (comma 1) e che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 2).	La <u>relazione tecnica</u> non commenta specificamente le norme.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che il Trattato disciplina la cooperazione bilaterale rafforzata fra Italia e Francia in una pluralità di settori. Ai sensi dell'articolo 11 del Trattato, gli obiettivi della cooperazione italo-francese sono precisati in un programma di lavoro esaminato periodicamente che, ove necessario, è adattato agli obiettivi fissati di comune accordo.

Altri accordi bilaterali con vari Paesi, sottoposti ad esame parlamentare nelle recenti legislature, hanno invece avuto ad oggetto cooperazioni di tipo settoriale, ad esempio in materia di giustizia, in campo culturale, scientifico e tecnologico, nel settore della difesa ecc. Il Trattato in esame non sostituisce altri precedenti trattati di analogo oggetto fra i due Paesi, bensì si aggiunge a precedenti accordi settoriali con la Francia (ad esempio: L. n. 215/2015, cooperazione per operazioni congiunte di polizia; L. n. 19/2003, cooperazione cinematografica; L. n. 134/2004, cooperazione scientifica e tecnologica ecc.).

Al Trattato non sono ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica e la legge di autorizzazione alla ratifica è corredata di una clausola di invarianza; la relazione tecnica afferma infatti che:

- le forme strutturate di consultazione saranno realizzate a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente, essendo previste ai massimi livelli politici;
- le iniziative di cooperazione rafforzata hanno carattere meramente programmatico e pertanto risultano neutrali per la finanza pubblica;
- gli scambi di personale avverranno nel quadro delle iniziative bilaterali e multilaterali già previste a legislazione vigente utilizzando le risorse disponibili.

In proposito, si evidenzia preliminarmente che la maggior parte delle disposizioni è di carattere programmatico (ad es. l'art. 3) o riproduttiva di quanto già previsto a legislazione vigente (ad es. l'art. 4, par. 9, o l'art. 10, par. 5): tali previsioni non appaiono quindi suscettibili di produrre effetti di carattere diretto sui saldi di finanza pubblica.

Riguardo ad altre disposizioni andrebbero acquisiti ulteriori elementi di valutazione, volti a verificare l'effettiva possibilità di applicazione delle disposizioni ad invarianza di risorse.

Si tratta in particolare delle seguenti categorie:

- a) disposizioni da cui possono derivare oneri per spese di missione o di accoglienza. Esse istituiscono nuove forme di riunione, incontro e contatto fra le amministrazioni dei Paesi contraenti, anche a cadenza periodica.

Si tratta, in particolare, delle seguenti norme: art. 2, par. 2 (incontri bilaterali su questioni UE e NATO); art. 4, par. 2 (incontri bilaterali su politiche di asilo e di migrazione) e par. 8 (incontri e scambi fra magistrati, operatori del diritto e funzionari); art. 6, par. 10 (consultazioni regolari fra ministeri sullo sviluppo sostenibile); art. 8, parr. 4 e 5 (incontri biennali a livello ministeriale e programmi di scambio di studenti e personale accademico);

- b) previsioni che istituiscono nuovi organismi, meccanismi di consultazione o programmi di attività.

Si tratta, a titolo esemplificativo, del Consiglio italo-francese di difesa e sicurezza, di cui all'art. 2; dell'Unità operativa italo-francese di cui all'art. 4; del Forum di consultazione sulla cooperazione economica di cui all'art. 5; del Consiglio franco-italiano della gioventù, del servizio civile italo-francese, delle residenze dedicate ai creatori di realtà virtuali e ai traduttori, nonché dei programmi di scambio tra scuole d'arte di cui all'art. 9; del Comitato di cooperazione frontiera di cui all'art. 10;

- c) previsioni che istituiscono iniziative e percorsi formativi per il personale o che promuovono lo scambio di funzionari.

Si tratta, a titolo esemplificativo, delle iniziative di formazione congiunta dei diplomatici, di cui all'art. 1, par. 2; del rafforzamento degli scambi di personale militare e della formazione congiunta, di cui all'art. 2, par. 6; degli incontri e scambi tra le forze dell'ordine, di cui all'art. 4, par. 10; degli scambi di funzionari di cui all'art. 11, par. 5.

Inoltre, riguardo ai futuri adattamenti del programma secondo quanto disposto dall'articolo 11, paragrafo 2, del Trattato, il disegno di legge di ratifica non prevede espressamente il meccanismo con il quale potrà essere assicurata in via prospettica la neutralità dei futuri programmi di lavoro sui saldi di finanza pubblica, ai fini del rispetto della clausola generale di neutralità finanziaria di cui all'art. 3 del disegno di legge di ratifica. In proposito andrebbero acquisiti chiarimenti.

Così, ad esempio, il punto 10.3 del programma prevede un esercizio annuale di protezione civile fra i dipartimenti di confine, con riferimento all'articolo 10 del Trattato che menziona, in linea generale, "la realizzazione di operazioni comuni o coordinate".

In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che l'articolo 3 reca una clausola di invarianza finanziaria che prevede che dall'attuazione della presente legge non devono derivare

nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dalla legge medesima con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, appare necessario, conformemente a quanto indicato nella relazione tecnica, riferire la clausola di invarianza finanziaria al più ampio aggregato della finanza pubblica, sostituendo al comma 1 dell'articolo 3 le parole: "del bilancio dello Stato" con le seguenti: "della finanza pubblica".